

COSTITUZIONE, SEDE E SCOPO

ART.1

E' costituita dal 1957 con sede in Fiesole (FI), Via Cave di Maiano, un'Associazione che assume la denominazione di: "CIRCOLO RICREATIVO MAIANO".

L'Associazione è un centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apolitico, a carattere volontario e democratico. Non persegue finalità di lucro.

ART.2

L'Associazione si propone di:

1. Promuovere socialità e partecipazione e contribuire alla crescita culturale e civile dei propri Soci, come dell'intera comunità, realizzando attività di promozione sociale nonché servizi;
2. Favorire ai cittadini l'esercizio del diritto alla ricreazione, al riposo all'elevazione culturale;
3. Sollecitare e promuovere il sano impiego del tempo libero;
4. Stimolare lo spirito di amicizia e di solidarietà fra tutti i cittadini;
5. Aiutare lo sviluppo del movimento ricreativo popolare;
6. Impegnarsi contro ogni forma di ignoranza, di intolleranza, di violenza, di censura, di ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine forzata.

A tali fini essa provvede:

1. A prendere quelle iniziative nel campo della cultura, dello sport, del turismo, dello spettacolo, dello svago, del riposo e dell'assistenza rispondenti alle esigenze dei soci;
2. A raggiungere tutti gli accordi atti a garantire l'economia e la funzionalità dell'Associazione.

L'Associazione potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi fissati nel presente Statuto, nonché concludere tutte le operazioni contrattuali mobiliari, immobiliari e finanziarie, necessarie od utili alla realizzazione degli scopi fissati o comunque attinenti ai medesimi.

L'Associazione è apolitica; tuttavia essa, attraverso il suo ordine democratico interno e le iniziative sociali, dovrà contribuire allo sviluppo della personalità umana di ciascun Socio secondo i principi fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana.

I SOCI

ART.3

Il numero dei soci è illimitato.

All'Associazione possono aderire tutti i cittadini d'ambo i sessi che abbiano compiuto il 18° anno di età, indipendentemente dalla propria identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica, politica e religiosa.

I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di Socio solo previo consenso dei genitori e comunque non godono del diritto di voto in Assemblea.

Agli aspiranti soci sono richiesti l'accettazione e l'osservanza dello Statuto e il rispetto della civile convivenza.

Lo status di Socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venire meno solo nei casi previsti dal successivo articolo 8. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART.4

Per essere ammessi a Socio è necessario presentare domanda al Consiglio Direttivo con la osservanza delle seguenti modalità:

1. Indicare nome, cognome, luogo e data di nascita, professione e residenza;
2. Dichiarare di attenersi al presente Statuto, all'eventuale regolamento interno ed alle deliberazioni degli organi sociali.

ART.5

L'ammissione a Socio viene deliberata dal Consiglio Direttivo, ovvero da uno o più consiglieri da esso espressamente delegati, il quale si riserva il diritto di accogliere o di respingere le domande di ammissione. In questo secondo caso la domanda dovrà essere respinta entro trenta giorni dalla data di presentazione senza esporre i motivi della decisione; dietro ricorso dell'interessato al Presidente si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea dei soci alla sua prima convocazione.

Qualora la domanda venga accolta, al nuovo Socio verrà consegnata la tessera sociale di Arci Nuova Associazione ed il suo nominativo sarà annotato nel Libro dei Soci previo pagamento della quota sociale.

ART.6

La qualifica di Socio si intende rinnovata annualmente con il pagamento della quota sociale e la consegna della nuova tessera.

I soci hanno diritto a:

- a) Frequentare i locali dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall'Associazione;
- b) Riunirsi in Assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione;
- c) Discutere ed approvare i rendiconti;
- d) Eleggere ed essere eletti membri degli organismi dirigenti.

ART.7

I soci sono tenuti:

- Al versamento annuale delle quote sociali;
- Alla osservanza dello Statuto, del Regolamento interno e delle deliberazioni prese dagli Organi Sociali.

ART.8

La qualifica di Socio si perde per:

- a) Decesso;
- b) Mancato pagamento della quota sociale;
- c) Dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
- d) Espulsione o radiazione.

ART.9

I soci sono espulsi o radiati per i seguenti motivi:

1. Inosservanza delle disposizioni del presente Statuto, dei regolamenti interni o delle deliberazioni degli organi sociali;
2. L'arrecare, in qualunque modo, danni morali o materiali all'Associazione;
3. Denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi sociali, dei suoi soci;
4. L'attentare in qualche modo al buon andamento dell'Associazione, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;
5. Il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee;

6. Appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti o altro di proprietà dell'Associazione. I provvedimenti disciplinari saranno decisi dal Consiglio Direttivo a maggioranza della metà più uno dei membri.

ART.10

Contro ogni provvedimento di sospensione, espulsione o radiazione, è ammesso il ricorso scritto al Presidente entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea dei soci, oppure al Collegio dei Garanti dell'ARCI nuova Associazione Provinciale.

PATRIMONIO SOCIALE E RENDICONTAZIONE**ART.11**

Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

1. Dall'introito delle quote sociali;
2. Dai proventi derivanti dall'attività svolta dall'Associazione;
3. Dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
4. Dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
5. Dal fondo di riserva.

ART.12

La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile o trasmissibile.

ART.13

L'esercizio sociale comprende il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato un rendiconto economico e finanziario da parte del Consiglio Direttivo all'Assemblea dei soci entro il 30 aprile dell'anno successivo. Ulteriore deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

Il rendiconto dell'esercizio dovrà evidenziare in modo analitico i costi e i proventi di competenza, nonché la consistenza finanziaria che consente di determinare la competenza dell'esercizio.

ART.14

Sono previsti la costituzione e l'incremento del fondo di riserva. L'utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'Assemblea dei soci.

Il residuo attivo di ogni esercizio sarà devoluto in parte al fondo di riserva e il rimanente sarà tenuto a disposizione per iniziative consone di cui all'articolo 2 e per nuovi impianti o attrezzature.

GLI ORGANI SOCIALI**ART.15**

Sono organi dell'Associazione:

- a) Assemblea generale dei soci;
- b) Consiglio Direttivo;
- c) Collegio dei Sindaci Revisori.

L'ASSEMBLEA**ART.16**

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

Partecipano all'Assemblea generale dei soci tutti i soci che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno otto giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea stessa.

Le riunioni dell'Assemblea vengono ordinariamente convocate a cura del Consiglio Direttivo tramite avviso scritto, contenente la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, da esporsi in bacheca almeno otto giorni prima o da inviare ad ogni Socio.

ART.17

L'Assemblea Ordinaria viene convocata almeno una volta l'anno nel periodo che va dal 31 dicembre al 30 aprile successivo.

Essa:

1. Approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
2. Approva il rendiconto annuale;

3. Discute la relazione del Consiglio uscente e l'indirizzo programmatico del nuovo mandato;
4. Alla scadenza, o in caso di dimissioni degli organismi direttivi (Consiglio Direttivo e Collegio dei Sindaci Revisori), elegge una Commissione Elettorale. La Commissione Elettorale composta da almeno tre membri propone i nomi dei soci candidati per gli organismi direttivi, controlla lo svolgimento delle elezioni e firma gli scrutini;
5. Delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale.

ART.18

L'Assemblea generale dei soci può essere convocata in via Straordinaria per motivi che esulano l'ordinaria amministrazione e nei casi previsti dai successivi articoli 20 e 33 del presente statuto. Essa viene convocata:

1. Tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario;
2. Ogni qualvolta ne faccia richiesta scritta il Collegio dei Sindaci Revisori;
3. Allorché ne faccia richiesta scritta almeno 1/5 dei soci con diritto di voto.

L'Assemblea dovrà avere luogo entro 15 giorni dalla data in cui viene richiesta.

ART.19

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci con diritto di voto.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti con diritto al voto e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti degli stessi su tutte le questioni poste all'Ordine del Giorno, salvo eccezioni di cui all'articolo 20 del presente Statuto.

La seconda convocazione deve avere luogo almeno un'ora dopo la prima.

ART.20

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto o al regolamento, proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei soci, è indispensabile la presenza di almeno un terzo dei soci con diritto di voto, ed il voto favorevole di almeno tre quinti dei partecipanti con diritto di voto.

Per deliberare riguardanti lo scioglimento o la liquidazione dell'Associazione, valgono le norme di cui all'articolo 33.

ART.21

Per le votazioni si procederà per alzata di mano.

Per l'elezione delle cariche sociali la votazione avverrà a scrutinio segreto. In caso di parità di voti la votazione sarà rinnovata entro quindici giorni.

ART.22

Hanno diritto al voto nelle assemblee i Soci maggiori di età che risultino iscritti nel Libro dei Soci da almeno tre mesi.

Gli amministratori non possono dar voto nell'approvazione dei rendiconti.

ART.23

L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente e da un Segretario nominati dall'Assemblea stessa.

Le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali e restano successivamente agli atti a disposizione dei soci per la consultazione.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

ART.24

Il Consiglio Direttivo è composto da 5 a 13 consiglieri (sempre numero dispari), eletti fra i soci iscritti nel Libro dei Soci da almeno tre mesi.

Il Consiglio dura in carica due anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

ART.25

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

1. Il Presidente: ha la rappresentanza legale dell'Associazione ed è responsabile di ogni attività dello stesso; convoca e presiede il Consiglio;
2. Il Vicepresidente: coadiuva il Presidente e, in caso di assenza od impedimento di questi, ne assume le mansioni;
3. Il Cassiere: cura ogni aspetto contabile dell'Associazione,
4. Il Segretario: redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente; presiede il Consiglio in assenza del Presidente e del Vicepresidente; ha la custodia dell'archivio sociale.

Il Consiglio Direttivo fissa inoltre le responsabilità degli altri consiglieri in ordine all'attività svolta dall'Associazione per il conseguimento dei propri fini sociali.

E' riconosciuto al Consiglio Direttivo il potere di cooptare al suo interno dei soci fino ad un terzo dei suoi componenti, che diventano Consiglieri effettivi con diritto di voto. Tale decisione è valida solo con il voto favorevole di tutti i consiglieri.

ART.26

Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente ogni tre mesi e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o ne facciano richiesta un terzo dei consiglieri o un Sindaco Revisore.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la metà più uno dei suoi membri e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Le votazioni sono normalmente palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un solo consigliere. La parità di voti comporta la reiezione della proposta.

Delle deliberazioni viene redatto verbale a cura del Segretario, che lo firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione dei soci che richiedano di consultarlo.

ART.27

Il Consiglio Direttivo ha tutta la responsabilità della regolare amministrazione e dell'efficiente funzionamento delle attività sociali.

Il Consiglio Direttivo deve:

1. Redigere i programmi di attività sociale da sottoporre all'Assemblea;
2. Curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
3. Stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
4. Formulare il regolamento interno da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. Le eventuali modifiche, che nel tempo si potranno rendere necessarie, dovranno essere ugualmente sottoposte all'approvazione dell'Assemblea;
5. Predisporre il rendiconto annuale;
6. Deliberare circa l'ammissione dei soci; può delegare allo scopo uno o più consiglieri;
7. Deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci;
8. Curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad esso affidati;
9. Decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto;

10. Presentare all'Assemblea, alla scadenza del proprio mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente al medesimo.

Nell'esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi di responsabili di commissioni di lavoro da esso nominati. Detti responsabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.

ART.28

I consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie. Il Consigliere, che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade. Decade comunque il Consigliere dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio.

Il Consigliere decaduto o dimissionario, a discrezione del Consiglio Direttivo, può essere sostituito o con il socio risultato primo escluso all'elezione o, dove non esiste, su diversa indicazione del Consiglio stesso.

La quota massima di sostituzione è fissata in un terzo dei componenti originari; dopo tale soglia il Consiglio Direttivo decade.

Il Consiglio Direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai due terzi dei consiglieri.

Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'Assemblea indicando nuove elezioni entro quindici giorni.

IL COLLEGIO DEI GARANTI

ART.29

Viene demandato al Collegio dei Garanti dell'Archi Nuova Associazione Provinciale il giudizio su eventuali divergenze o questioni nate all'interno dell'Associazione, sulle violazioni dello Statuto e del regolamento e sull'inosservanza delle delibere.

Esso potrà deliberare l'espulsione dei Soci deferiti al Collegio, ai sensi dell'articolo 10.

IL COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI

ART.30

Il Collegio dei Sindaci Revisori è composto da tre membri.

E' eletto dall'Assemblea, dura in carica due anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Ha il compito di controllare tutta l'attività amministrativa e finanziaria dell'Associazione, nonché di verificare l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo. Relaziona al Consiglio Direttivo e all'Assemblea.

Si riunisce ordinariamente almeno tre volte l'anno (ogni quattro mesi) e straordinariamente ogni qual volta ne faccia richiesta motivata uno dei suoi membri o il Consiglio Direttivo.

ART.31

I Sindaci Revisori hanno diritto di assistere alle sedute del Consiglio Direttivo, con voto consultivo.

ART.32

Le cariche di Consigliere e di Sindaco Revisore sono incompatibili tra di loro.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE**ART.33**

La decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa dalla maggioranza di almeno 3/5 dei soci con diritto di voto presenti all'Assemblea di cui la validità è data dalla partecipazione del 50% del corpo sociale con diritto di voto.

ART.34

In caso di scioglimento l'Assemblea delibera con la maggioranza prevista dall'art.33 sulla destinazione del patrimonio residuo, dedotte le passività, per uno o più scopi stabiliti dal presente Statuto, procedendo alla nomina di uno o più liquidatori scelti preferibilmente tra i soci.

DISPOSIZIONE FINALE**ART.35**

Per quanto non compreso nel presente Statuto decide l'Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti con diritto di voto a norma di Codice Civile e delle leggi vigenti.

Maiano 24 Aprile 1999

Il Presidente dell'Assemblea,

Antonio Caini

Il Segretario,

Mario Vannoni